



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 544

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 29, comma 9, lettera a). Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2024-2025.

Il giorno **18 Aprile 2024** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio venatorio in provincia di Trento, detta legge sulla caccia, all'articolo 29, comma 2 individua le specie cacciabili nonché i periodi e le giornate in cui, per ciascuna specie, è possibile esercitare l'attività venatoria in provincia di Trento. È importante evidenziare, quindi, che il calendario venatorio della Provincia di Trento è definito dalla legge, e che tale legge, a sua volta, si inserisce nella cornice definita dalla disciplina comunitaria sulla tutela della fauna e dalla legge nazionale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157.

Il rispetto delle disposizioni dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia, ed in particolare dei periodi e delle specie cacciabili, costituisce pertanto il livello minimo di tutela della fauna selvatica nella nostra provincia.

Lo stesso articolo 29, comma 9, lettera a) prevede, peraltro, la possibilità di innalzare tale livello, normativamente individuato, attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo annuale che, derogando alle disposizioni contenute nella norma, disponga un rafforzamento della tutela della fauna, attraverso l'introduzione di limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili, individuate in considerazione delle fasi biologiche che le caratterizzano.

Il citato provvedimento, cui si perviene attraverso un procedimento articolato, disciplinato dal comma 7 dell'articolo 29 e caratterizzato dai pareri obbligatori e non vincolanti dell'Osservatorio faunistico e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e di quello dell'Associazione cacciatori trentini in qualità di Ente gestore della caccia, è di competenza della Giunta provinciale. Così è stabilito dall'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg, che attribuisce alla Giunta le funzioni di cui all'articolo 29 della legge sulla caccia.

È anche opportuno evidenziare che fino al 2019 le limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie confluivano in un unico documento, denominato *Prescrizioni tecniche per l'esercizio dell'attività venatoria*, insieme con altre disposizioni di natura prettamente tecnica, adottate in attuazione del medesimo articolo 29. Dal 2020 si è deciso, per suddividere organicamente gli argomenti trattati, di predisporre un provvedimento specifico per le limitazioni di periodi, giornate e specie e di destinare a un altro provvedimento l'individuazione delle prescrizioni di cui al comma 9, lettere b) e c) dell'articolo 29, in quanto aventi natura prettamente tecnica.

Andando al contenuto di questo provvedimento, va anzitutto sottolineato che è disposta la sospensione dell'attività venatoria per alcune specie che, pur essendo individuate fra quelle cacciabili, non sono assoggettate a prelievo per questioni di tutela o per altre ragioni. Di seguito sono indicate le motivazioni per ciascuna di esse.

Fatta questa disamina, sono evidenziate, per le specie contingentate e non, le limitazioni, disposte dal presente provvedimento, ai periodi di esercizio dell'attività venatoria individuati dall'articolo 29, comma 1 della legge sulla caccia, motivate da considerazioni connesse con le fasi biologiche delle diverse specie.

SPECIE A CACCIA SOSPESA

Cinghiale

Il prelievo del cinghiale è attualmente sospeso in attuazione del comma 9 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia, ma non per ragioni di tutela. La Provincia autonoma di Trento, infatti, considera la specie problematica, rispetto alla quale vanno decisamente scoraggiate azioni di immissione abusiva e sono da evitare sia l'espansione sia l'immigrazione spontanea dai territori confinanti con la provincia. Il cinghiale è specie estremamente dannosa per le colture agricole, per gli equilibri ecologici e per la stessa fauna selvatica. Questa situazione critica è attualmente aggravata dalla diffusione anche sul territorio nazionale della Peste suina africana, che ha reso

necessaria l'adozione di misure più drastiche di riduzione della densità delle popolazioni presenti in provincia. In considerazione della complessità della situazione, acuita dall'emergenza sanitaria, permane la sospensione della caccia del cinghiale e la prosecuzione della specifica strategia di controllo avviata da diversi anni.

Pernice bianca

La sospensione della caccia della pernice bianca è stata considerata necessaria dal Piano faunistico provinciale visto lo *status* di conservazione in provincia. Tale Piano costituisce lo strumento di programmazione che individua le linee portanti dell'attività amministrativa nell'esercizio delle funzioni di tutela della fauna e costituisce, quindi, il punto di riferimento per ogni successiva attività di pianificazione.

Starna

La caccia è sospesa, seguendo le indicazioni a suo tempo formulate da ISPRA, che ha sottolineato come la condizione delle popolazioni del Paese sia talmente compromessa da esporre la specie a rischio di estinzione.

Moretta

La caccia è sospesa in seguito alle indicazioni a suo tempo formulate da ISPRA per contrastare lo stato di declino delle popolazioni del nostro Paese.

Moriglione

La caccia è sospesa a causa dello stato di declino delle popolazioni del nostro Paese.

Tortora selvatica

Trattandosi di specie in precario stato di conservazione è previsto l'adeguamento al piano di gestione nazionale. Tuttavia, considerata la scarsa significatività in termini numerici degli abbattimenti realizzati in provincia di Trento, la caccia della specie è sospesa.

SPECIE CONTINGENTATE

Per quanto riguarda le specie contingentate, sono distinte le scelte operate per ungulati, fagiano di monte e coturnice.

Ungulati

Per quanto riguarda gli ungulati, i periodi di caccia del cervo e del capriolo, fissati nell'articolo 29, comma 2, lettera g) della legge provinciale sulla caccia, sono sostanzialmente riproposti nel presente documento, salvo la limitazione della caccia del capriolo maschio, che termina il 20 ottobre, anziché il 31 dicembre. Per quanto riguarda il periodo di caccia del cervo, è stata eliminata la limitazione corrispondente al periodo degli amori, vista la stringente necessità di contenere la diffusione spaziale e l'incremento numerico della specie. In questi ultimi anni, infatti, la dinamica di espansione comporta maggiori danni alla rinnovazione forestale e all'agricoltura, oltre all'aumento costante degli incidenti stradali. Per quanto riguarda i periodi di caccia del camoscio e del muflone, fissati dall'articolo 29, comma 2, lettera h) della legge provinciale sulla caccia, sono gli stessi riproposti nel presente documento.

Fagiano di monte e coturnice

Per quanto riguarda il fagiano di monte maschio e la coturnice, il periodo di caccia fissato dalla legge va dal 1 ottobre al 30 novembre. Nel presente documento la caccia del fagiano di monte maschio è limitata al 16 novembre per le riserve che hanno due o più capi assegnati. Invece, per le riserve che hanno un solo esemplare assegnato la caccia termina il 23 ottobre. La stessa limitazione è prevista per la coturnice, qualunque sia il numero di capi assegnati, visto lo stato di vulnerabilità della specie.

SPECIE NON CONTINGENTATE

Per quanto riguarda le specie non contingentate distinguiamo le scelte operate per piccoli mammiferi e alcune specie ornitiche.

Coniglio selvatico, lepre comune, lepre bianca e volpe

Il presente documento non introduce limitazioni particolari, ad eccezione della chiusura della caccia del coniglio selvatico che dal 31 dicembre è anticipata al 14 dicembre.

Uccelli

Per i periodi di caccia delle specie di avifauna non contingentate sono introdotte alcune limitazioni rispetto a quanto previsto dalle legge provinciale sulla caccia, stabilite sulla base delle indicazioni contenute nel documento *Key concepts of Article 7(4) of Directive 2009/147/EC* (documento Key Concept) e nella *Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42, redatta da ISPRA. Esse tengono conto della necessità di tutelare le fasi biologiche di maggiore vulnerabilità delle diverse specie con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla fine della riproduzione e dipendenza della prole.

PARERI

La proposta di documento è stata sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'Associazione cacciatori trentini in qualità di Ente gestore della caccia, e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, affinché esprimessero le proprie osservazioni.

L'Osservatorio faunistico, riunitosi in videoconferenza il 3 aprile 2024, ha espresso un sostanziale parere positivo; due componenti hanno avanzato alcune puntuali raccomandazioni, riprese del resto anche da ISPRA nel proprio parere.

L'Associazione cacciatori trentini, con nota ricevuta lo scorso 26 marzo, protocollo n. 238104, ha espresso un parere sostanzialmente positivo, chiedendo tuttavia di introdurre alcune modifiche.

La prima riguarda l'eliminazione della limitazione temporale del periodo di caccia del fagiano di monte, pari a venti giorni per le riserve a cui è assegnato un solo esemplare, e della coturnice. Per quanto riguarda il fagiano di monte le motivazioni del mancato accoglimento poggiano sulla valutazione che il periodo indicato in legge sia eccessivamente lungo in rapporto al numero di capi da abbattere. Lo stesso Piano faunistico si esprime in favore di tale soluzione. Infatti, relativamente ai periodi venatori indica che la caccia lunga sia preferibile per gli ungulati, soprattutto in caso di popolazioni caratterizzate da elevate consistenze numeriche. Al contrario la caccia breve deve essere preferita in tutti gli altri casi e, in particolare, quando i programmi di prelievo si limitano a pochi esemplari. Più avanti il Piano sottolinea come “[...] l'abbattimento dell'ultimo capo possa essere ritardato (ad arte) per permettere un maggior numero di uscite di caccia” e inoltre “[...] la segnatura del capo postuma o *in extremis* corrisponde generalmente a livelli di carniere modesti (o percepiti soggettivamente tali) e/o insicuri”. Inoltre, il Piano raccomanda per una “specie non abbondante con tendenza negativa”, come in genere i galliformi di montagna, non solo un “periodo di caccia molto breve” ma anche “l'assegnazione individuale dei capi”. Pertanto, le decisioni assunte sono del tutto coerenti con le indicazioni tecniche del vigente Piano faunistico. La contrazione del periodo venatorio della coturnice è motivata dalla vulnerabilità della specie, come sopra già evidenziato.

La seconda richiesta di modifica presentata dall'Associazione cacciatori riguarda il ripristino della sospensione della caccia del cervo dal 19 settembre al 5 ottobre 2024. La richiesta non è stata accolta in quanto, vista l'esigenza di contenere la presenza della specie, si ritiene necessario consentirne il prelievo per tutto l'arco temporale. È, tuttavia, fatta salva la facoltà dei rettori di riserva di istituire la pausa cinegetica, qualora la valutino una valida misura di gestione della specie

nel territorio di competenza, come peraltro già applicata nello scorso biennio.

Infine l'ultima richiesta riguarda l'anticipo dell'apertura della caccia del colombaccio all'8 settembre. ISPRA a proposito delle date di apertura della caccia, come sarà evidenziato di seguito, suggerisce il posticipo dell'apertura per tutta la fauna al 2 ottobre 2024. Tuttavia ammette delle eccezioni, tra le quali è inserito esplicitamente il colombaccio. Pertanto la data di apertura della caccia del colombaccio è anticipata all'8 settembre.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel proprio parere, pervenuto lo scorso 4 aprile e protocollato con il n. 263230, ha espresso alcune indicazioni e raccomandazioni, suddividendole all'interno dei paragrafi che richiamano gli articoli del documento tecnico, allegato parte integrante di questo provvedimento. Di seguito sono richiamate dette indicazioni e raccomandazioni e si chiariscono i motivi dell'accoglimento o del mancato accoglimento. Si evidenzia come lo stesso ISPRA, nell'ultimo capoverso della *Premessa* del proprio documento, ricordi che l'espressione del parere riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche in esso contenute non siano vincolanti.

Premessa

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale utilizza per l'espressione del proprio parere sui calendari venatori la specifica guida, redatta ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e il *Key concepts documents* aggiornato al 2021, documento che individua specie per specie e Paese per Paese le date di inizio e la durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti, e l'inizio della migrazione prenuziale, per consentire agli Stati membri l'adozione di misure necessarie a garantire lo standard di tutela prescritto dalla normativa comunitaria.

Con riferimento a detti documenti, nel proprio parere ISPRA consiglia di posticipare al 2 ottobre 2024 l'inizio dell'attività venatoria per tutte le specie, considerando che alcune di esse sono ancora impegnate nell'attività riproduttiva, con la sola eccezione di corvidi, colombaccio e ungulati.

Si ritiene il parere in parte superabile per motivi sia di legittimità sia di merito. Sotto il profilo della legittimità si evidenzia in primo luogo che la citata Guida non ha in alcun modo valenza normativa e che, pertanto, il mancato rispetto delle indicazioni in essa contenute non integra di per sé un aspetto di illegittimità. In questo contesto si sottolinea che i periodi di prelievo venatorio stabiliti dalle prescrizioni tecniche non condivisi da ISPRA sono coerenti con quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Ne consegue che, nel quadro giuridico sopra delineato, qualora siano rispettati la disciplina comunitaria, i principi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, i limiti temporali previsti dalla stessa e dalla norma provinciale e le indicazioni scientifiche del documento *Key Concepts*, spetta alla Giunta provinciale individuare per le singole specie ornitiche i periodi di prelievo venatorio che meglio si adattano al contesto territoriale in cui sono destinate ad avere attuazione.

Seguono le raccomandazioni di ISPRA, specifiche per le specie della classe dei Mammiferi e degli Uccelli, e le motivazioni tecniche che la Giunta provinciale pone a fondamento dei periodi di caccia prescelti.

Specie contingentate

Ungulati

Per gli ungulati ISPRA suggerisce di:

1. iniziare il periodo di prelievo delle femmine di camoscio il 1 settembre anziché il 17 agosto;
2. non consentire il prelievo di femmine di capriolo e cervo durante il prelievo primaverile;
3. posticipare il periodo di prelievo del maschio di capriolo consentendo il prelievo primaverile estivo dal 1 giugno - 15 luglio;

4. consentire la caccia del cervo solo dal 16 ottobre al 15 dicembre;
5. prolungare al 31 dicembre il prelievi di capriolo e cervo solo nelle aree al di fuori dei quartieri di svernamento del camoscio.

Riguardo al primo punto si specifica che non si è ritenuto di posticipare l'apertura della caccia del camoscio, non solo per il breve lasso di tempo che separa le due date, ma soprattutto perché questa caccia è svolta con l'accompagnamento obbligatorio. Tale modalità fornisce sufficienti garanzie sulla correttezza tecnica del prelievo.

Riguardo al secondo punto, si ritiene che la caccia delle femmine di capriolo e cervo possa essere proseguita, perché si svolge con l'obbligo di accompagnamento, non interessa i piccoli, ma solo capi di un anno scadenti o, se di età superiore, visibilmente menomati o deperiti, e coinvolge un numero limitato di capi.

Riguardo al terzo punto, il prelievo in periodo primaverile estivo del maschio di capriolo si concentra sugli esemplari di un anno che a fine inverno sono in condizioni fisiche non buone e su quelli di età superiore purché visibilmente deperiti, ammalati o menomati. Per questa finalità è strategico che la caccia apra presto, ovvero per agevolare la determinazione delle condizioni fisiche dell'esemplare e di una più certa distinzione dell'età. Inoltre la chiusura al 29 giugno, data prevista dalla legge provinciale, consente di non interferire con la stagione degli amori.

Per quanto riguarda il quarto punto, la caccia di selezione del cervo rende necessari periodi ampi per poter realizzare correttamente il piano di abbattimento. Si considera, pertanto, opportuno il mantenimento del prelievo primaverile - estivo. Infatti, è possibile affermare che la caccia del cervo in tale periodo trova fondamento sia in una pluridecennale tradizione, sia in motivazioni ecologiche e biologiche non dissimili da quelle già descritte per il capriolo. Anche nel caso del cervo, infatti, la scelta dell'animale da abbattere deve cadere sugli esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e sulle femmine di due anni, purché visibilmente deperate o menomate. Non deve essere trascurata l'importanza di questa fase del prelievo che consente di indirizzare una parte del contingente annuo di animali da abbattere verso gli animali più provati dai rigori invernali. La sua utilità è tangibile sia nelle situazioni di ordinaria gestione, sia in quelle in cui lo specifico Piano pluriennale prescrive il contenimento della specie. L'azione selettiva svolta in questo periodo di caccia, sia per cervo sia per capriolo, è fondamentale per il raggiungimento delle finalità della caccia di selezione, da sempre praticata in provincia di Trento. Infatti, laddove è definito il contingente di prelievo annuo anche nella sua articolazione in classi di sesso ed età, è fondamentale avere un arco temporale ampio e al contempo differenziato (primavera-estate e autunno) per poter meglio selezionare i capi. Infine, riguardo alla chiusura del prelievo il 15 dicembre, valgono le considerazioni già espresse sulla necessità di avere un arco temporale ampio per poter meglio completare gli abbattimenti previsti dai programmi di prelievo articolati in classi di sesso ed età.

Riguardo al quinto punto, la possibilità di sovrapposizione tra le zone di caccia di cervo e capriolo e i quartieri di svernamento del camoscio è riscontrabile solo in alcune parti limitate del territorio provinciale. In particolare, potrebbe verificarsi negli ambienti prealpini, ma non nelle zone più continentali, che rappresentano l'ambiente di elezione del camoscio. Un'ultima considerazione riguarda il prelievo del capriolo maschio che chiude in provincia di Trento il 20 ottobre anziché il 15 dicembre.

Specie non contingentate

Uccelli

Innanzitutto si evidenzia che sul territorio provinciale le finalità di tutela dell'avifauna sono perseguite anzitutto precludendo *in toto* il prelievo venatorio nei territori più preziosi e delicati per la stessa. Si fa riferimento in particolare agli ambienti umidi, in gran parte individuati quali Riserve naturali provinciali (ex biotopi). Si evidenzia, inoltre, che molti altri habitat adatti e frequentati dagli uccelli acquatici, anche cacciabili, sono inseriti in contesti antropizzati di fondovalle e

pertanto preclusi di fatto all'attività venatoria. Si richiama anche la specifica regolamentazione adottata a tutela dell'avifauna in corrispondenza dei valichi montani, le normative peculiari del Parco dello Stelvio e dei Parchi naturali provinciali. In relazione allo specifico problema del disturbo, si rileva come esso dipenda soprattutto dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate, dagli habitat utilizzati e dalla disponibilità di zone rifugio. L'apertura dalla terza domenica di settembre, prevista per la stragrande maggioranza delle specie, è legata, come già ricordato, da un lato alla lunga tradizione venatoria trentina, dall'altro alle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale. Si ritiene, tuttavia, di evidenziare che per molte specie di uccelli, a fronte dell'apertura dalla terza domenica di settembre, la chiusura è anticipata rispetto ai suggerimenti sia del documento *Key Concepts* sia di ISPRA.

Per quanto riguarda l'allodola la Provincia rendiconta annualmente al Ministero dell'Ambiente quali misure previste dal Piano di gestione nazionale sono state messe in campo. Vale, tuttavia, la pena di sottolineare la trascurabile incidenza dell'attività venatoria sia in termini di capi abbattuti, che non raggiungono i duecento individui medi annui nel decennio 2013-2022, sia in termini di cacciatori che cacciano questa specie, andato via via riducendosi negli ultimi anni. Il carniere giornaliero rispetta quello previsto dal citato piano nazionale.

Per il posticipo della data di apertura della caccia della beccaccia si rimanda a quanto riportato nella *Premessa*. In merito alla raccomandazione di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della specie in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento, si precisa che in Trentino la caccia chiude il 15 dicembre, in anticipo rispetto al 31 dicembre suggerito da ISPRA. Inoltre, la legge provinciale sulla caccia prevede, all'articolo 29, comma 6, che la caccia su terreno innevato sia consentita solo da appostamento. Per quanto riguarda il carniere massimo giornaliero, in provincia di Trento è adottato quello pari a tre capi, come raccomandato, in via prudenziale, da ISPRA.

Per cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello, ISPRA ritiene preferibile l'apertura al 2 ottobre. Oltre alle considerazioni di carattere generale espresse nella *Premessa*, seguono le considerazioni specifiche per le singole specie.

La data di apertura fissata per la cesena tiene conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo in base all'aggiornamento 2021 del documento *Key concepts* e della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (Guida per la stesura dei calendari venatori, pagina 30).

Per il merlo si rileva che in Trentino la specie è considerata ubiquitaria, almeno in parte sedentaria e nidificante, di notevole abbondanza e senza problemi di conservazione (MUSE - Museo delle scienze di Trento, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento). Pertanto, valutato lo *status* della specie, dall'8 al 14 settembre la caccia è consentita solo da appostamento fisso.

L'apertura della caccia del tordo bottaccio dalla terza domenica di settembre anziché dal 2 ottobre si giustifica in relazione al buono stato di conservazione della popolazione a livello europeo indicato nell'aggiornamento 2021 del documento *Key concepts*.

Per il tordo sassello la data di apertura fissata tiene conto del buono stato di conservazione della specie a livello provinciale (Museo Tridentino di Scienze Naturali, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento).

Inoltre per cesena e tordo sassello ISPRA indica che la stagione venatoria dovrebbe chiudersi il 9 gennaio 2025 anziché il 19, in base alla data di inizio della migrazione prenuziale indicata

nell'aggiornamento 2021 del *Key Concepts*. Preso atto del parere di ISPRA, nonché dell'allegato al parere stesso in tema di date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, la data di chiusura della due specie è quindi fissata al 9 gennaio 2025.

Il fagiano comune in Trentino è specie alloctona, poiché non esistono popolazioni selvatiche autosufficienti, ma solo presenze legate a immissioni a scopo venatorio (pronta caccia). Le linee guida ISPRA, inoltre, ritengono ammissibile il prelievo di esemplari immessi pronta caccia nell'ambito dell'arco temporale massimo individuato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, vale a dire dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

La caccia della quaglia chiude il 15 dicembre anziché il 31 ottobre, sia in ragione dei prelievi venatori limitatissimi che si effettuano in Trentino, sia perché gli abbattimenti riguardano soggetti di allevamento immessi per addestramento cani. La chiusura al 15 dicembre, inoltre, non contrasta con le linee guida sulla stesura dei calendari venatori di ISPRA, che indicano come compatibile con le esigenze di tutela della specie una chiusura al 31 dicembre e con il documento *Key concepts* aggiornato al 2021.

Per alzavola, beccaccino, canapiglia, fischione, germano reale e marzaiola ISPRA raccomanda l'apertura al 2 ottobre 2024. Oltre a quanto specificato nella Premessa, si rileva che la pressione di caccia su queste specie è contenuta, anche in ragione dello scarso interesse, come dimostrato dai dati disponibili dei carnieri, salvo per il germano reale il cui prelievo, però, incide anche su soggetti semi selvatici. Del resto è lo stesso ISPRA ad affermare, laddove affronta la questione delle due giornate aggiuntive, che il prelievo di avifauna migratrice, in particolare degli uccelli acquatici, non è particolarmente consistente rispetto ad altre realtà italiane.

Mammiferi

Per coniglio selvatico e lepre comune ISPRA suggerisce di posticipare al 2 ottobre l'apertura della caccia. La scelta è stata quella di non modificare la data di apertura anche in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale, sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sul loro *status*. Inoltre ISPRA rileva l'assenza di pianificazione del prelievo. La serie storica degli abbattimenti mostra che il prelievo di lepre comune oscilla tra meno di 2.000 e i 3.000 capi a stagione. Per la lepre bianca il prelievo oscilla tra i 100 e i 200 capi all'anno. Considerato il buono stato di conservazione delle popolazioni in esame (Piano Faunistico provinciale, revisione 2010) e l'attività di monitoraggio della lepre comune svolta sul territorio, si ritiene che i valori di prelievo sopra riportati siano sostenibili. Per entrambe le specie il vincolo attualmente esistente è quello del carniere giornaliero individuale di un solo capo. Inoltre, all'interno dei parchi provinciali le indicazioni gestionali faunistiche non consentono l'esercizio venatorio della lepre comune e della lepre bianca.

Per la volpe ISPRA suggerisce di consentire la caccia in forma vagante solo a partire dal 2 ottobre. Si è stabilito di non posticipare l'apertura, mantenendo la stessa data prevista per lepre comune e coniglio selvatico. L'apertura della caccia dalla terza domenica di settembre è sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sullo *status* della specie. Tale consuetudine trova peraltro motivazione anche nelle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, articolo 29, comma 9, lettera a);
- vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- visto il decreto del presidente della Provincia 20 febbraio 2019 n. 3-4/Leg (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)", concernente la disciplina degli organi collegiali, che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare, tra gli altri, i provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia;
- visto e richiamato il parere dell'Osservatorio Faunistico provinciale, rilasciato nella seduta del 3 aprile 2024;
- visto e richiamato il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pervenuto il 4 aprile 2024 e protocollato con il n. 263230;
- visto il Piano faunistico provinciale;
- viste le indicazioni scientifiche contenute nel documento *Key Concepts* più volte richiamato;
- vista la Guida alla stesura dei calendari venatori, redatta da ISPRA, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42;
- visto e richiamato il parere dell'Ente Gestore della caccia, pervenuto il 26 marzo 2024 e protocollato con il n. 238104;
- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, articolo 31, comma 3;
- visto l'articolo 38 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente della Provincia autonoma di Trento, che costituisce l'Allegato 2 al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 approvato con deliberazione della Giunta provinciale 2 febbraio 2024, n. 91, articolo in base al quale gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento vanno estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti e che gli stessi collaboratori o consulenti possono decadere dal rapporto in caso di violazione di tali obblighi;
- dato atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- visti e richiamati gli atti e le motivazioni esposte in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento *Limitazioni ai periodi, alle giornate ed alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2024/2025*, allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla normativa statale a seconda dei vizi sollevati, è possibile anche ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Faunistico

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
articolo 29, comma 9, lettera a)

**LIMITAZIONI AI PERIODI, ALLE GIORNATE E ALLE
SPECIE CACCIABILI**

STAGIONE VENATORIA 2024/2025

Articolo 1 - Specie contingentate

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 9 lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 si riportano i limiti ai periodi di caccia per le specie soggette a programmazione del prelievo, secondo le indicazioni del piano faunistico provinciale, altrimenti definite specie contingentate.

SPECIE	CACCIA PRIMAVERILE/ESTIVA*	CACCIA AUTUNNALE
CAPRIOLO MASCHIO	da 01/05 a 29/06	da 08/09 a 20/10
CAPRIOLO FEMMINA	da 01/05 a 29/06	da 08/09 a 30/12
CAPRIOLO PICCOLO		da 08/09 a 30/12
CERVO MASCHIO E FEMMINA	da 01/05 a 29/06	da 08/09 a 30/12
CERVO PICCOLO		da 08/09 a 30/12
CINGHIALE	CACCIA SOSPESA	

CAMOSCIO	da 17/08 a 15/12
MUFLONE nelle riserve con piano di abbattimento	da 17/08 a 15/12
MUFLONE nelle riserve senza piano di abbattimento	da 02/10 a 30/11
COTURNICE	da 02/10 a 23/10
FAGIANO DI MONTE	da 02/10 a 16/11
FAGIANO DI MONTE nelle riserve con un solo capo nel piano di abbattimento	da 02/10 a 23/10
PERNICE BIANCA	CACCIA SOSPESA

* È vietato esercitare la caccia di domenica nei mesi di maggio, giugno e agosto.

Articolo 2 - Specie non contingentate: uccelli

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 9 lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 si riportano i limiti ai periodi di caccia per gli uccelli appartenenti a specie non contingentate.

	SPECIE	PERIODO	PRESCRIZIONI
UCCELLI Caradriformi, Columbiformi, Galliformi, Passeriformi	ALLODOLA*	02/10 - 31/10	Il prelievo dal 2 al 31 ottobre è consentito esclusivamente per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore
	BECCACCIA*	15/09 - 15/12	
	CESENA*	15/09 - 9/01	Dal 15 dicembre 2024 fino al 9 gennaio 2025 la caccia è consentita unicamente da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia
	COLOMBACCIO*	08/09 - 15/12	Dall'8 al 14 settembre la caccia è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana
	CORNACCHIA GRIGIA	08/09 - 15/12	Dall'8 al 14 settembre la caccia è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana
	CORNACCHIA NERA	08/09 - 15/12	
	GHIANDAIA	08/09 - 15/12	
	FAGIANO	15/09 - 15/12	
	MERLO*	08/09 - 15/12	Dall'8 al 14 settembre la caccia è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana
	QUAGLIA*	15/09 - 15/12	
	STARNA	CACCIA SOSPESA	
	TORDO BOTTACCIO*	15/09 - 15/12	
	TORDO SASSELLO*	15/09 - 9/01	Dal 15 dicembre 2024 fino al 9 gennaio 2025 la caccia è consentita unicamente da appostamento fisso in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia
TORTORA*	CACCIA SOSPESA		
UCCELLI ACQUATICI Anseriformi, Caradriformi	ALZAVOLA*	15/09 - 15/01	
	BECCACCINO*	15/09 - 15/12	
	CANAPIGLIA*	15/09 - 15/01	
	FISCHIONE*	15/09 - 15/01	
	GERMANO REALE*	15/09 - 15/01	
	MARZAIOLA*	15/09 - 15/01	
	MORETTA*	CACCIA SOSPESA	
	MORIGLIONE*	CACCIA SOSPESA	

* Avifauna migratoria (elenco fornito dall'ex Istituto nazionale per la fauna selvatica)

Articolo 3 – Specie non contingentate: mammiferi

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 9 lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 si riportano i limiti ai periodi di caccia per i mammiferi appartenenti a specie non contingentate.

SPECIE	PERIODO
CONIGLIO SELVATICO	15/09 - 15/12
LEPRE BIANCA	02/10 - 30/11
LEPRE COMUNE	15/09 - 15/12
VOLPE	15/09 - 30/01

Articolo 4 - Orari di caccia

La caccia è consentita nei seguenti orari:

- A. per gli Ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, ai sensi dell'articolo 29, comma 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24;
- B. per la selvaggina migratoria da appostamento fisso, per gli anatidi e per la volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi dell'articolo 29, comma 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24;
- C. per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.

Gli orari del sorgere e del tramontare del sole per il periodo 1 maggio 2024 - 30 aprile 2025, adeguati all'ora legale, sono riportati nella seguente tabella.

GIORNO DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORA DELL'ALBA		ORA DEL TRAMONTO	
		SOLARE	LEGALE	SOLARE	LEGALE
08/05	01/05 - 15/05		5:51		20:32
23/05	16/05 - 31/05		5:34		20:50
08/06	01/06 - 15/06		5:24		21:04
23/06	16/06 - 30/06		5:24		21:10
08/07	01/07 - 15/07		5:33		21:07
23/07	16/07 - 31/07		5:48		20:56
08/08	01/08 - 15/08		6:06		20:35
23/08	16/08 - 31/08		6:25		20:10
08/09	01/09 - 15/09		6:45		19:40
23/09	16/09 - 30/09		7:04		19:11
08/10	01/10 - 15/10		7:23		18:42
21/10	16/10 - 26/10		7:41		18:18
05/11	27/10 - 15/11	7:02		16:55	
23/11	16/11 - 30/11	7:27		16:36	
08/12	01/12 - 15/12	7:45		16:29	
23/12	16/12 - 31/12	7:55		16:33	
08/01	01/01 - 15/01	7:56		16:47	
23/01	16/01 - 31/01	7:47		17:07	

GIORNO DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORA DELL'ALBA		ORA DEL TRAMONTO	
		SOLARE	LEGALE	SOLARE	LEGALE
08/02	01/02 - 15/02	7:28		17:31	
21/02	16/02 - 28/02	7:07		17:50	
08/03	01/03 - 15/03	06:40		18:11	
23/03	16/03 - 30/03	06:12		18:32	
08/04	31/03 - 15/04	06:41		19:53	
23/04	15/04 - 30/04	06:14		20:13	